



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 104

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

311<sup>a</sup> seduta: mercoledì 11 maggio 2022

Presidenza del vice presidente VERDUCCI

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(2317) *NENCINI e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022*

(Discussione)

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 4

BORGONZONI, *sottosegretario di Stato per la cultura* ..... 4

DE LUCIA (M5S), *relatrice* ..... 3

(2285) *Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri;

Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) *Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca*

(1336) *VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca*

(1369) *Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore* ..... Pag. 4

ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) ..... 6

---

*Segle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(2317) NENCINI e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022**

(Discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2317.

Ricordo che, come già comunicato dal presidente Nencini a inizio seduta, nell'odierna seduta dell'Assemblea è stato deciso un breve rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo, mantenendo la sede redigente, per una modifica sul testo, con particolare riferimento all'articolo 3.

Voglio ricordare inoltre che l'iniziativa in titolo era stata approvata dalla Commissione lo scorso 4 maggio all'unanimità.

Comunico altresì che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, volto a sostituire il riferimento, contenuto all'articolo 3, comma 3, del testo approvato dalla Commissione alla «commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126», integrata nei modi indicati nel testo, con il riferimento a un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'emendamento della relatrice opera anche modifiche di coordinamento.

Ricordo che nella parte iniziale della seduta è stato stabilito, con decisione unanime, di fissare alle ore 15 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.100. Informo che non è stato presentato alcun subemendamento.

Avverto quindi che si intendono acquisite le precedenti fasi procedurali e che la Commissione procederà esclusivamente alla discussione dell'articolo 3 del testo già approvato dalla Commissione nella seduta dello scorso 4 maggio (si veda lo stampato n. 2317-A), al quale è riferito l'emendamento 3.100 della relatrice, salva la votazione finale sul conferimento del mandato alla relatrice.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

DE LUCIA, *relatrice*. Ringrazio tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Borgonzoni per la disponibilità mostrata, sottolineando che l'esigenza di correggere il testo non deriva da valutazioni errate o da imprecisioni nel lavoro svolto dalla Commissione nella precedente fase del-

l'iter, bensì da una segnalazione pervenuta solo ieri da parte del Governo. Colgo anzi l'occasione per ringraziare sentitamente gli uffici del Senato.

Do per illustrato l'emendamento 3.100.

BORGONZONI, *sottosegretario di Stato per la cultura*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

*(La Presidenza accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'emendamento 3.100.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, metto ai voti il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2317, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate nel corso della discussione conclusa lo scorso 4 maggio e dall'ulteriore modificazione testé apportata all'articolo 3, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

*(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

*(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca*

*(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca*

*(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università*

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio)*

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2285, 1247, 1336 e 1369, sospesa nella seduta del 26 ottobre 2021.

In qualità di relatore del provvedimento, ho depositato gli emendamenti 2.100, 4.1 (testo 2), 5.100, 5.0.100, 6.100 e 8.100 riferiti al disegno di legge n. 2285, adottato a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato.

Propongo di fissare alle ore 12 di martedì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,40.*

ALLEGATO

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2317****Art. 3.****3.100**

LA RELATRICE

*Al comma 3, sostituire le parole da: «del presente articolo sono esaminati dalla commissione» fino a: «ente locale interessato», con le seguenti: «sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

*Conseguentemente, nel comma 4, sostituire le parole: «della commissione» con le seguenti: «dell'organismo collegiale».*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2285****Art. 2.****2.100**

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Le borse di ricerca sono finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi. Le università che rispettano il limite massimo delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono altresì finanziare le borse di ricerca anche a valere su risorse proprie.».*

**Art. 4.****4.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Contratti di ricerca)*

1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

**"Art. 22.***(Contratti di ricerca)*

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."



2. All'articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "*master* universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti "o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240";

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "*master* universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o al contratto di ricerca"».

---

## Art. 5.

### 5.100

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sostituire il capoverso «3» con il seguente:*

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto.»;

*b) sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e*). La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valuta-

zione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione."»;

c) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è svolta da una commissione composta analogamente a quanto previsto dal comma 2, lettera b-bis), con l'esclusione dei membri della commissione che hanno valutato il candidato nell'ambito della procedura di selezione per la stipula del contratto di cui al comma 3, e comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto"».

d) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) il comma 7 è abrogato.».

## 5.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Tecnologi a tempo indeterminato)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

*(Tecnologi a tempo indeterminato)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*."

2. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal presente articolo, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio.».

---

## Art. 6.

### 6.100

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. – (*Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato*) –  
1. L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito con il seguente:

### "Art. 12-*bis*.

*(Ricercatori e tecnologi a tempo determinato)*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente

valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologici dell'ente interessato o di altro ente di ricerca ovvero da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

2. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 e fermi restando i requisiti di partecipazione ivi previsti, una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse indicate per le medesime procedure all'interno del piano triennale di attività di cui all'articolo 7 è riservata a coloro che, presso il medesimo ente, sono stati titolari di contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca o di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.

3. Alla lettera *b*) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole "di ruolo di terzo livello";

*b*) al secondo periodo le parole ", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello," sono soppresse;

*c)* il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate dopo il 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge".

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 310, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

## Art. 8.

### 8.100

IL RELATORE

*All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3, 5 e *5-bis* nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.»;

*b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis*. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure di selezione già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le università riservano una quota non superiore al 15 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge, a soggetti che sono, o sono stati nei trentasei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

*c) sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono inquadrati, a richiesta, al terzo anno di contratto.

4-ter. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla presente legge.».



